



COMUNE DI LABICO
(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

AREA III

E-mail: servizisociali@labico.com PEC: pubblicaistruzione.comunedilabico@pec.it

Tel./ Fax 069510457 - P.IVA 01117471001

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
AGLI UFFICI COMUNALI**

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,
AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO
DALL'ART. 25 DEL D.LGS. 56/2017

CRITERIO DELL' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA
INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITA'/PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95 D.LGS. 50/2016, COME
MODIFICATO DALL'ART. 60 DEL D.LGS. 56/2017

CPV 79621000-3 Servizi di fornitura di personale d'ufficio

CIG 7615870EBA

INDICE

ART. 1 CONDIZIONI GENERALI, NATURA, OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA DEL CONTRATTO – PROGETTI SUDDIVISI PER AREE GESTIONALI DI COMPETENZA.....	
ART. 2 FACOLTA' DI RECESSO.....	
ART. 3 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	
ART. 4 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO.....	
ART. 5 DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO.....	
ART. 6 PERSONALE.....	
ART. 7 REQUISITI DEGLI OPERATORI.....	
ART. 8 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	
ART. 9 OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	
ART. 10 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO.....	
ART. 11 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO TERZI.....	
ART. 12 INADEMPIENZE E PENALI.....	
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	
ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO.....	
ART. 15 VERIFICHE E CONTROLLI.....	
ART. 16 COPERTURE ASSICURATIVE.....	
ART. 17 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE.....	
ART. 18 VARIAZIONI DISPOSTE DALL'APPALTANTE.....	
ART. 19 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	
ART. 20 ORGANISMI AMMESSI A PARTECIPARE.....	
ART. 21 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE.....	
ART. 22 PAGAMENTI.....	
ART. 23 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	
ART. 24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	
ART. 25 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	
ART. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO.....	
ART. 27 PRIVACY.....	
ART. 28 NORMA DI RINVIO.....	

ART. 1
CONDIZIONI GENERALI, NATURA, OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA
DEL CONTRATTO – PROGETTI SUDDIVISI PER AREE GESTIONALI DI
COMPETENZA

1.1 Le presenti condizioni generali, in seguito denominate “Capitolato” regolano l'affidamento del servizio di supporto agli uffici.

Si evidenzia che, trattandosi nella maggior parte dei casi, di attività collegate a funzioni pubbliche essenziali, le medesime saranno oggetto di organizzazione e svolte con la supervisione dei singoli Responsabili di area per le materie di riferimento.

1.2 Il servizio, da realizzare attraverso l'affidamento a Cooperativa di tipo B, è indicato dettagliatamente nelle schede distinte per area gestionale di competenza, allegate al presente Capitolato.

1.3 Il servizio, oggetto del presente Capitolato, ha una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

1.4 L'affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente.

1.5 Al termine del servizio l'affidatario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dello stesso. E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

ART 2
FACOLTA' DI RECESSO

2.1 L'Ente appaltatore, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o organizzativi riguardanti i servizi affidati, qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili e urgenti lo impongano, compresa la gestione dei servizi stessi tramite personale dipendente o altre forme organizzative, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di 30 gg.

2.2 In tal caso, l'affidatario non potrà sollevare eccezioni ed avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, salvi i compensi per la gestione fino alla data del recesso.

ART. 3
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

3.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Cooperativa concorrente è obbligata a presentare una cauzione provvisoria mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria di importo pari al 2% dell'importo a base di appalto, a norma di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 59 del D.L.gs. 50/2016, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la

cauzione dovrà prevedere la durata di 180 giorni, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

Nell'offerta la ditta dovrà presentare, pena l'esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La cauzione prestata dall'aggiudicatario è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, in conformità alle norme di legge vigenti. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita successivamente all'aggiudicazione definitiva.

La garanzia di cui sopra deve essere prestata a favore del Comune di Labico (Rm) soggetto per il quale viene espletata la procedura di gara tramite la Centrale Unica di Committenza.

3.2 L'appaltatore a garanzia dell'esecuzione del contratto, prima della stipulazione dello stesso è tenuto a costituire una garanzia denominata "Garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 59 del D.L.gs. 56/2017, pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi, e di forniture. Per quanto non espressamente previsto si rinvia agli Art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 59 del D.L.gs. 56/2017.

La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione di primaria importanza regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni in base alla normativa vigente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'appaltante.

L'appaltatore dovrà integrare la cauzione di cui l'Ente appaltante avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore prelevandone l'importo dal canone di appalto.

L'Ente appaltante potrà comunque trattenere gli importi anche direttamente in sede di pagamento del corrispettivo di appalto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

L'importo delle garanzie (provvisoria e definitiva) e' ridotto del 50% qualora gli operatori economici siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme

europee di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 59 del D.Lgs. 56/2017;

3.3 La garanzia deve:

-prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel 2° comma dell'art. 1957 cod. civ.

-escludere, ai sensi dell'art. 1944 cod.civ. il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale;

-prevedere, in deroga all'art. 1945 cod. civ. l'escussione per il fideiussore di opporre all'Ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;

prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;

-indicare quale foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, il Tribunale di Velletri.

Nel caso in cui l'autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla fideiussione, e' necessario che lo stesso costituisca con quest'ultima un unico e ed inscindibile documento.

La garanzia deve essere presentata, in carta legale o resa legale, prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso.

La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito e sarà svincolata in conformità alle norme di legge vigenti.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il venti per cento.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative al servizio da eseguirsi d'ufficio.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente dall'Amministrazione.

In caso di variazioni al contratto, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La garanzia deve essere prestata a favore del Comune di Labico (RM) soggetto per il quale viene espletata la procedura di gara per tramite della Centrale Unica di Committenza.

ART. 4

EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

Il contratto aggiudicato in base al presente Capitolato non s'intende obbligatorio per l'Ente appaltante finché non sia intervenuta l'esecutività degli atti amministrativi, l'offerta, invece, vincola immediatamente l'impresa aggiudicataria.

ART. 5

DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi ed il nominativo del responsabile amministrativo di riferimento, nonché tutte le eventuali variazioni.

ART. 6

PERSONALE

6.1 L'appaltatore espletterà i servizi con un numero di operatori variabili come da offerta, in possesso dei requisiti professionali specifici ovvero diploma di laurea triennale o vecchio ordinamento o quantomeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Le ore previste comprendono tutto quanto descritto all'art 1 del presente Capitolato.

Si precisa che detta quantificazione è puramente indicativa, essendo legato a diversi fattori tra i quali la richiesta dell'utenza, pertanto l'Ente appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni alle stesse condizioni contrattuali.

6.2 L'appaltatore s'impegna a definire, in accordo con il Comune, turnazioni ed articolazioni di lavoro degli operatori, anche diverse da quelle previste nell'offerta, in relazione a sopravvenute effettive esigenze di servizio.

Eventuali ore superiori all'ammontare complessivo settimanale dovranno comunque essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Comune e potranno essere detratte nei due mesi successivi in accordo con l'Istituzione stessa.

Qualora l'Ente appaltante intendesse aumentare o restringere le fasce orarie e le giornate di apertura, nonché ampliare o ridurre i servizi al pubblico, conseguentemente dovranno essere aumentati o ridotti di comune accordo con il Comune gli orari degli operatori, nel limite massimo del quinto d'obbligo previsto dalla normativa vigente.

6.3 La ditta aggiudicataria garantirà, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, la stabilità del personale già precedentemente impiegato.

Pertanto, per tutta la durata dell'appalto, la ditta aggiudicataria dovrà assumere, mantenendo, ove presente, l'anzianità maturata, il personale già impegnato nel servizio del Comune a supporto degli uffici comunali.

ART. 7
REQUISITI DEGLI OPERATORI

7.1 Gli operatori impiegati dalla Cooperativa dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:
-documentate esperienze di lavoro maturate nel campo dei servizi attinenti al presente capitolato, nonché conoscenza dei sistemi informatici utilizzati in ambito comunale.

Per tutti gli operatori:

1. conoscenza dei sistemi informatici e della loro applicazione;
2. conoscenza ed utilizzo dei programmi di navigazione e di posta elettronica.

7.2 Ulteriori attività nell'ambito dei servizi comunali

Si specifica che gli operatori potranno essere adibiti, a discrezione dell'Ente appaltante a tutte le mansioni previste dal presente Capitolato.

L'assenza dei requisiti minimi da parte dell'operatore comporterà l'obbligo della sostituzione dello stesso da parte dell'appaltatore.

Il personale della ditta appaltatrice sarà coordinato da un coordinatore tecnico, i cui compiti saranno definiti nel progetto tecnico presentato in sede di offerta.

ART. 8
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'appaltatore, nello svolgimento del servizio fornito relativo al presente appalto, si impegna a rispettare integralmente le seguenti prescrizioni:

- comunicare prima della stipula del contratto o nelle more della stipula prima dell'inizio del servizio, il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, nominativi e curricula degli operatori individuati;
- a garantire, per tutta la durata del contratto, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, la stabilità del personale già precedentemente impiegato.

ART. 9
OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

9.1 Il Comune di Labico è titolare del servizio così come individuato nel presente Capitolato.

La stazione appaltante, per la durata del contratto, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- a) la vigilanza ed il controllo delle attività, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio ed alla normativa vigente, anche mediante procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio;
- b) il pagamento, previa verifica delle prestazioni effettivamente svolte e su presentazione di regolare fattura, dei corrispettivi dovuti all'affidatario. La

liquidazione verrà disposta entro 60 gg. dalla data di protocollo della fattura da parte dell'ufficio competente.

9.2 La liquidazione delle fatture può essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano state contestate all'affidatario inadempienze; in tal caso la liquidazione sarà effettuata dopo la notifica della comunicazione delle decisioni adottate dalla stazione appaltante.

ART. 10 **OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO**

10.1 L'affidatario è tenuto a gestire il Servizio nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e dell'elaborato tecnico ed organizzativo presentato in sede di gara e di quanto disposto dal presente Capitolato.

Il personale impiegato nel servizio è sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore e rimane escluso qualsiasi rapporto di lavoro diretto con l'Amministrazione comunale.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori.

10.2 L'Ente appaltante potrà richiedere all'appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro unico, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

In caso di inottemperanza accertata dall'Ente Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Ente provvederà direttamente impiegando la somma del compenso pattuito o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento danni.

Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

Oltre a quanto indicato nei punti precedenti l'appaltatore è tenuto a:

- rilevare i lavoratori, soci e/o dipendenti in servizio presso la precedente ditta affidataria, che si renderanno disponibili alla continuazione del rapporto di lavoro ed

in possesso dei titoli professionali richiesti nel presente capitolato, riconoscendo agli stessi le qualifiche professionali acquisite;

- rispettare, per i propri addetti, il CCNL di categoria, applicare i trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e degli eventuali contratti integrativi, nonché presentare mensilmente alla stazione appaltante l'attestazione dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi agli addetti al servizio;
- comunicare che è fatto divieto al coordinatore ed agli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso e di intrattenere rapporti privatistici con i beneficiari del servizio; (l'affidamento della gestione del servizio in oggetto, non instaura alcun rapporto di lavoro tra la stazione appaltante ed i singoli lavoratori e/o dipendenti dell'affidatario, e dallo stesso impiegati per l'espletamento del servizio);
- verificare sotto la propria responsabilità i requisiti di moralità delle qualità personali del personale impiegato, l'idoneità fisica alle mansioni, che dovrà essere accertata mediante gli accertamenti sanitari previsti dalla legge. L'eventuale inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà e moralità, che dovesse venir accertata, sulla base di riscontri oggettivi, dalla stazione appaltante verrà segnalata alla ditta affidataria, al fine dell'eventuale applicazione del vigente CCNL relativamente alle norme disciplinari, non esclusa la sostituzione del personale stesso;
- nominare un coordinatore che fungerà da referente e provvederà a coordinare i rapporti tra il personale dipendente, l'Istituzione e il personale individuato dall'impresa appaltatrice. Tale operatore si renderà sempre reperibile telefonicamente nei giorni ed orari di apertura d'ufficio;

10.3 L'appaltatore garantisce l'esatto e preciso svolgimento di tutte le attività previste dal presente capitolato, nel rispetto dello stile di relazione che l'Amministrazione intende mantenere con i propri utenti, con gli altri uffici amministrativi e dello standard qualitativo da essa erogato.

Sono considerati inammissibili negli operatori comportamenti tali da allontanare il pubblico dall'esercizio dei propri diritti all'informazione ed alla cultura. E' soggetto di censura da parte del Comune di Labico nei confronti dell'appaltatore ogni comportamento improntato a trascuratezza e negligenza o comunque difforme da quanto stabilito dal presente capitolato d'oneri, compreso l'uso personale di strumenti e materiali di proprietà del Comune. Sarà considerato alla stregua di disservizio l'allontanamento ai fini personali degli operatori durante l'orario di apertura al pubblico dei locali.

A tale scopo saranno fissati dal Comune specifici controlli.

Disservizi e comportamenti non conformi saranno contestati all'appaltatore, che sarà chiamato al rispetto delle condizioni fissate dal presente capitolato. L'appaltatore s'impegna a richiamare, multare e se del caso sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Amministrazione comunale in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

ART. 11 **RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO TERZI**

11.1 L'appaltatore è direttamente responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, sia per eventuali danni arrecati alle persone e/o cose, che, a giudizio dell'Amministrazione, risultassero causati dal personale dipendente nell'espletamento dei servizi assegnati, nonché per mancato servizio verso i committenti e in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.

11.2 A tal fine, l'affidatario dovrà sottoscrivere idonea polizza assicurativa RCT secondo quanto previsto dall'art. 16.

ART. 12 **INADEMPIENZE E PENALI**

12.1 L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge, regolamenti nonché quanto previsto dal presente capitolato. Ove non ottemperi agli obblighi imposti per legge o regolamento ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione:

da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 300,00, in caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

12.2 Successivamente e per cumulo di infrazioni, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla rescissione del contratto.

Si precisa che per le seguenti infrazioni sono previste le penali di seguito specificate:

- 1) mancata presenza in servizio di un addetto euro 200,00;
- 2) grave ritardo nell'orario di entrata in servizio di un addetto euro 100,00
- 3) abbandono temporaneo del servizio euro 100,00.

12.3 L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione scritta, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento.

L'ammontare delle penali, qualora comminate, sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

ART. 13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CAUSA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1 Saranno cause di risoluzione del contratto:

- a) L'impiego di personale chiamato a brevi sostituzioni dall'appaltatore inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio o l'impiego di personale che non osservasse una condotta irreprensibile, qualora non sostituito entro i termini previsti dal presente capitolato;
- b) Inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- c) La valutazione negativa sull'operato dell'appaltatore di cui all'art. 1;
- d) Gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dal gestore anche in seguito a diffida;
- e) Accertata responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell'appaltatore, per danni e/o furti al patrimonio comunale;
- f) Sospensione, o comunque, mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi.

13.2 Comporta la risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile l'ipotesi in cui l'appaltatore si renda responsabile di frode o in caso di dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale. In caso di fallimento della ditta il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarativa di fallimento salve le ragioni dell'amministrazione comunale relativamente al risarcimento in sede fallimentare, con privilegio sulla cauzione.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Comune dichiara all'appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

L'Ente appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto con semplice atto amministrativo, qualora l'inosservanza degli obblighi contrattuali risulti ripetuta e contestata in forma scritta, per almeno tre volte durante il corso dell'anno.

L'appaltatore riconosce il giudizio insindacabile dell'Ente appaltante di valersi della presente clausola risolutiva, salvo la responsabilità di risarcimento danno, ai sensi degli artt. 1218-1228 del C.C.

13.3 In caso di risoluzione contrattuale, l'Ente si riserva di aggiudicare il servizio alla ditta seconda classificata.

ART 14
DIVIETO DI CESSIONE E SUB APPALTO DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la sua identità giuridica.

I servizi oggetto del contratto non sono cedibili da parte della Cooperativa, in alcun caso e titolo, in tutto o in parte.

Nel caso la cessione avesse luogo, essa resterà priva di effetto alcuno per il Comune, e costituirà causa di risoluzione con obbligo, della Cooperativa, del risarcimento danni.

E' fatto quindi divieto alla Cooperativa di cedere o subappaltare i servizi, pena l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 15
VERIFICHE E CONTROLLI

15.1 L'Ente appaltante si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento al controllo, con o senza preavviso, della qualità complessiva delle prestazioni, del livello dei servizi assicurati, nonché dell'osservanza di quanto altro disposto dal presente capitolato e del rispetto delle vigenti norme di legge.

15.2 L'Ente appaltante si riserva di sottoporre questionari di gradimento dei servizi ai frequentatori.

ART. 16
COPERTURE ASSICURATIVE

16.1 L'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa, con compagnia regolarmente iscritta all'albo delle imprese dell'IVASS (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'impresa stessa possa arrecare all'Amministrazione Comunale, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni di cui al presente capitolato. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 5.000.000,00 per sinistro persona/cose.

16.2 La polizza dovrà includere la copertura espressa per i seguenti danni:

-responsabilità civile dell'aggiudicatario per fatto doloso o colposo di persone dallo stesso preposte allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;

L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 17

SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Per quanto concerne la stipulazione del contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso, sono a carico dell'appaltatore.

ART. 18

VARIAZIONI DISPOSTE DALL'APPALTANTE

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio, gli orari di servizio, di ridurre o ampliare i servizi assegnati, dandone preventiva comunicazione scritta all'appaltatore, nel limite del quinto obbligo dalla legge di contabilità di stato.

ART. 19

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

19.1 Il valore complessivo presunto del contratto, soggetto a ribasso è pari ad euro **192.510,00** (centonovantaduemilacinquecentodieci/00) IVA ed oneri da rischi di interferenza esclusi.

Le offerte economiche potranno essere solo al ribasso rispetto al prezzo evidenziato.

L'appalto è riservato alle Cooperative Sociali di tipo B, di cui alla Legge n. 381/1991 ai sensi dell'art. 112 comma 1 del d. lgs. 50/2016.

L'affidamento del servizio avverrà con gara d'appalto mediante "Procedura Negoziata" previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 60 del D.Lgs. 56/2017 e sarà aggiudicato mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. nr. 50/2016, così come modificato dall'art. 60 del D.Lgs. 56/2017, da valutarsi da parte della commissione giudicatrice, sulla base degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi in centesimi come segue:

- Offerta tecnica progetto gestione: massimo 70 punti
- Offerta economica: massimo 30 punti

A) Offerta tecnica Progetto Gestionale	MAX 70 Punti
A1.Capacita' progettuale: <u>max punti 35</u>	

Organizzazione e gestione del servizio con peculiare riferimento alla metodologia gestionale e delle attività che si intendono realizzare.	Max punti 10
Organizzazione complessiva del personale che sarà impiegato nel servizio	Max punti 10
Iniziative di formazione interne rivolte agli operatori e al coordinatore.	Max punti 10
Descrizione dei compiti e delle azioni del coordinatore	Max punti 5
Totale A1.	Max punti 35
A2. Merito tecnico ed affidabilità dell'impresa: <u>max 25 punti</u>	
Esperienza dell'impresa, con particolare riferimento all'attività documentata nella gestione di analoghi servizi simili a quello richiesto. Vengono considerate al fine del punteggio le sole attività/servizi certificati da dichiarazioni emesse in autocertificazione. (Punti 1 per ogni anno di servizio) (Punti 0.5 per frazioni di anno superiore ai sei mesi)	Max punti 15
Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali.	Max punti 5
Monitoraggio e coordinamento. Esistenza di un sistema interno di verifica e controllo applicabile al servizio di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto.	Max punti 5
Totale A2.	Max punti 25
A3. Modalità di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza: <u>max 3</u>	Max punti 3
Totale A3.	Max punti 3
A4. Progetti aggiuntivi e migliorativi del servizio che si intendono attuare nel corso dell'incarico, esclusivamente a carico della ditta aggiudicataria: <u>max punti 7</u>	Max punti 7
Totale A4.	Max punti 7
TOTALE OFFERTA TECNICA(A1+A2+A3+A4)	Max punti 70

B) Offerta economica: massimo 30 punti.

Per la valutazione dell'offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:

Il punteggio massimo (30 punti) verrà attribuito al concorrente che avrà presentato il prezzo più basso, agli altri concorrenti verrà assegnato il punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:

$$PA = (PB \times 30) / PI$$

Dove:

PA = punteggio da attribuire all'operatore economico iesimo in esame;

PB = prezzo più basso offerto tra tutti gli operatori economici concorrenti;

PI = prezzo offerto dalla ditta iesima in esame;

30 = coefficiente massimo assegnato al prezzo più basso offerto.

19.2 Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto nel rispetto dell'offerta presentata in sede di gara, pena la revoca dell'aggiudicazione o, in caso di contratto in corsa, la risoluzione del contratto medesimo.

19.3 L'Amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio anche in caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida.

ART. 20

ORGANISMI AMMESSI A PARTECIPARE

20.1 Sono ammesse a partecipare le Cooperative Sociali di tipo B che operano nella gestione dei servizi socio-assistenziali coincidenti con quello disciplinato nel presente Capitolato speciale di appalto, a pena di esclusione, in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione al registro prefettizio e all'albo regionale;
- Fini statuari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto;
- Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da dichiarazione bancaria attestante la capacità economico-finanziaria da correlarsi alla natura ed alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;
- Presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;
- Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.
- Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

- Elenco dei servizi analoghi a quello oggetto di gara, effettuati negli esercizi 2015-2016-2017 per conto di pubbliche amministrazioni, per un importo complessivo non inferiore a ad euro 128.340,00 (centoventottomilatrecentoquaranta/00) IVA esclusa corrispondenti all'intera annualità 2019 posto a base di gara;

20.2 I soggetti partecipanti alla gara dovranno inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

- Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.Lgs. 56/2017 e di interdizione di cui al D.Lgs. 231/2001;
- Rispettare le norme che disciplinano il diritto all'integrazione lavorativa dei disabili previste nella legge 68/1999;
- Rispettare il C.C.N.L. vigente e gli eventuali atti integrativi aziendali, le norme sulla sicurezza sul lavoro, tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- Di avere i requisiti previsti nell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 52 del D.Lgs. 56/2017.

ART.21

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE

Poiché l'oggetto del contratto che verrà stipulata con la cooperativa aggiudicataria non si esaurisce nella mera fornitura del servizio ma è qualificata dal perseguimento della finalità sociale dell'inserimento o reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, le indicazioni di seguito fornite sono finalizzate ad assicurare che tale clausola sociale sia assicurata nella fase di scelta del contraente e per tutta la durata del contratto.

Al fine di creare opportunità di lavoro alle persone svantaggiate, le ditte partecipanti alla gara, ovvero cooperative sociali di tipo b) di cui all'art. 1 della legge 8/11/91 n° 381, iscritte al registro regionale di cui all'art. 9 della stessa legge, dovranno mantenere tale requisito per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione della convenzione.

Al fine della creazione di opportunità di lavoro ai soggetti deboli, è obbligo della Cooperativa aggiudicataria assumere personale rientrante nelle categorie svantaggiate, nei limiti previsti dalla Legislazione vigente.

L'offerta della Cooperativa dovrà prevedere anche le modalità e i tempi di sostituzione delle persone svantaggiate che dovessero dimettersi nel periodo di vigenza del contratto.

Per ogni persona svantaggiata deve essere adottato uno specifico progetto individuale di inserimento (o reinserimento) verificato periodicamente a cura della cooperativa affidataria. Ai soggetti inseriti come lavoratori svantaggiati, deve essere assicurato l'inquadramento nel contratto collettivo nazionale della categoria di riferimento stipulato con le organizzazioni sindacali più rappresentative, tenendo conto delle specifiche esigenze espresse nelle schede progettuali allegata al presente capitolato.

ART. 22 **PAGAMENTI**

22.1 Il corrispettivo omnicomprensivo per l'intera durata dell'appalto, sarà pagato in quote mensili fisse posticipate, su presentazione di regolari fatture elettroniche. Semestralmente verrà effettuata una verifica sulle ore effettive di servizio prestato, effettuando, se dovuto, un conguaglio.

Sulla fattura deve essere indicato il tipo di servizio, il nome degli operatori, le ore mensili, il prezzo orario il codice **CIG 7615870EBA** il codice univoco **T7DLKU** il codice **CPV 79621000-3** Servizi di fornitura di personale d'ufficio, intestate al Comune di Labico – via Giacomo Matteotti 8 00030 Labico (Rm) C.F. 02786080586 P.I. 01117471001.

22.2 Alla liquidazione si procede previo controllo tecnico ed amministrativo da parte del Responsabile e previa verifica della regolarità contributiva (DURC). L'irregolarità del Durc comporta la sospensione del pagamento della fattura.

ART. 23 **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

23.1 L'aggiudicatario si impegna al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

In particolare si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al presente capitolato, conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva.

23.2 Gli estremi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione in sede di stipulazione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone operate a delegare su di essi.

ART. 24 **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

24.1 Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'appaltatore e l'Amministrazione comunale circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme

contrattuali, per le quali non sia stato possibile addivenire ad una risoluzione tramite accordo diretto tra i contraenti, si ricorre al giudice ordinario.

24.2 A tal fine si stabilisce quale Foro competente il Foro di Velletri.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

25.1 L'appalto è regolato, oltre dalle norme del presente capitolato speciale, anche dal codice dei contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione dei servizi.

25.2 L'aggiudicatario con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l'aggiudicatario si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- Delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni ai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria, gli assegni familiari, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili ecc.
- Di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- Di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili sull'appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali e comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
- Delle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 26

CODICE DI COMPORTAMENTO

26.1 Al contratto di appalto si applicano per quanto compatibili i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. La Cooperativa tramite i suoi collaboratori dovrà in particolare:

- a) svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- b) rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;
- c) agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- d) non usare a fini privati le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del proprio incarico/della propria attività; osservare il segreto d'ufficio e la normativa sul trattamento dei dati personali;
- e) garantire la piena parità di trattamento a parità di condizioni;
- f) effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino l'esigenza di contenimento di costi con quella di assicurare la qualità dei risultati e dei servizi da fornire;
- g) astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- h) mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre PP.AA. garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma;
- i) evitare comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

26.2 Nei casi di violazione grave di più principi sopra elencati, in particolare con riferimento alle lettere: a), b, d, e, f, h, j, il rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 con tutte le conseguenze di legge.

ART. 27

PRIVACY

27.1 In relazione alle disposizioni del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali della Cooperativa partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente, quale titolare del trattamento. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90.

27.2 L'affidatario e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dall'amministrazione.

27.3 All'inizio del servizio l'Impresa affidataria dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati sensibili, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del personale dell'Impresa che materialmente ha accesso ai

dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 28
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ALLEGATI AL CAPITOLATO:

1. SCHEDE DISTINTE PER AREA GESTIONALE DI COMPETENZA (AREA I – AREA II – AREAIII – AREA IV – AREA V – AREA VI);
2. DETERMINA A CONTRARRE;